



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e s.m.i.;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il decreto 31 maggio 2017, n. 115, "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*" adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali ed in particolare, l'articolo 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014 relativo alla prevenzione dei danni arrecati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "*Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto*" ed in particolare l'articolo 8-quater con il quale è stato istituito un fondo per la realizzazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

VISTO il decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

VISTO in particolare l'articolo 7 del decreto interministeriale 2484/2020 il quale prevede che con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione Puglia, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla "riconversione verso altre colture";

VISTO l'avviso di ricevimento della Commissione europea di avvenuta registrazione in data 30 gennaio 2020 delle informazioni sintetiche relative al regime di aiuti SA.56359(2020/XA) - Xylella fastidiosa - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia;



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° aprile 2020, n. 330, con il quale è stato istituito il Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 22 del decreto interministeriale n. 2484/2020;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa;

VISTO in particolare l'articolo 18 del regolamento (UE) 2020/1201 che prevede, tra l'altro, che l'impianto di piante specificate in zona infetta può essere autorizzato se le piante in questione appartengono a specie o varietà che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento medesimo;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

VISTA la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato attualmente vigenti;

VISTE le note del 24/02/2020, prot. MIPAAF n.0089942 e 14/02/2021, prot. MIPAAF n. 0068746 con le quali è stata richiesta la conservazione dei fondi rispettivamente dell'annualità 2020 e 2021 afferenti al capitolo di bilancio n. 7644/1;

VISTE le note del 18/05/2020, n. 613, del 25/11/2020, n. 4007 e del 03/02/2021 n. 550, con le quali la Regione Puglia ha trasmesso la proposta operativa relativa all'attuazione della misura di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020 e in particolare l'elenco delle specie arboree con le quali potrebbe essere ricostituito il potenziale produttivo danneggiato da Xylella;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario nazionale nella seduta del 3 e 4 maggio 2021, in merito all'elenco di specie per la riconversione produttiva, incluse le specie resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, ed in particolare al riconoscimento di albicocco, pesco, susino, mandorlo, ciliegio e le specie del genere *Citrus* resistenti/tolleranti a Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53, sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dal CNR-IPSP;

VISTA la nota n.199365 del 4 maggio 2022, integrativa della nota n. 0010712 del 9 marzo 2020, con la quale questo Ministero ha comunicato alla Commissione europea di attuare l'intervento come una misura preventiva ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, con un'intensità massima di aiuto pari all'80%, aumentabile fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari, e ha confermato l'eliminazione della specie *Pistacea vera* dall'elenco delle specie resistenti/tolleranti in quanto sensibile alla Xylella fastidiosa subsp. pauca ST53;

TENUTO CONTO che il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 18 febbraio 2021 ha approvato la proposta operativa avanzata dalla regione Puglia;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale n. 2484/2020;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. In considerazione dei danni prodotti dall'insediamento del batterio *Xylella fastidiosa* in parte del territorio pugliese in cui non è più possibile attuare le misure di eradicazione e di contenimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 e al fine di ripristinare le condizioni paesaggistiche e produttive nonché di contribuire alla riduzione della massa di inoculo che preme sulle aree di contenimento, è concesso ai sensi dell'articolo 7 del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo per le operazioni di sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo e non ospiti di *Xylella fastidiosa*.
2. La presente misura si applica solo nella "zona infetta" relativamente alla *Xylella fastidiosa*, con esclusione della zona soggetta a misure di contenimento di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, così come individuate dalle autorità competenti al momento dell'avvio dell'intervento.
3. Responsabile della misura è la Regione Puglia che, in qualità di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalità di gestione delle istruttorie e potrà avvalersi per le attività operative del supporto dell'Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Articolo 2

Entità del sostegno

1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 25 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2020 e 15 milioni di euro provenienti dai fondi annualità 2021 afferenti al capitolo di bilancio di questo Ministero 7644, Pg 1, "Fondo per la realizzazione di un Piano Straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia".
2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000 euro per impresa e per progetto di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 3

Interventi finanziabili

1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla sostituzione di piante di olivo danneggiate dalla batteriosi con almeno pari numero di specie arboree diverse dall'ulivo, scelte fra quelle indicate ~~in~~ nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.
2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della domanda di aiuto.
3. È escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivazione in conformità all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 4

Costi ammissibili e intensità dell'aiuto

1. Sono ammissibili i costi relativi ad interventi specifici per la prevenzione dei danni causati dalla Xylella fastidiosa, in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014.
2. Il contributo è calcolato in termini di tabelle standard di costi unitari per la sostituzione degli alberi danneggiati secondo il metodo utilizzato dalla Regione Puglia per la Misura 5.2 del Programma di sviluppo rurale 2014–2020.
3. Il sostegno ai beneficiari ha come parametro la pianta ed è misurato sulla base del valore di ripristino omnicomprensivo calibrato in funzione della densità di impianto. Nel dettaglio, si prefigura un sostegno per pianta accertata danneggiata/distrutta secondo quanto dettagliato nella tabella seguente:

Densità di impianto Piante/ettaro	Euro/pianta	Valore minimo (€)	Valore massimo (€)
1-100	75	7.500 (1)	7.500
101-150	60	7.500 (2)	9.000
151-200	50	9.000 (3)	10.000
>201	40	10.000 (4)	15.000

(1) La Domanda di aiuto deve essere presentata per almeno 100 piante di olivo pari all'importo minimo previsto di € 7.500,00.

(2) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densità di impianto compresa tra 101-150.

(3) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densità di impianto compresa tra 151-200.

(4) Valore minimo del sostegno applicabile a oliveti con densità di impianto maggiore di 201.

Si specifica che, nel caso di oliveti con densità di impianto superiori alle 201 piante per ettaro, il sostegno, pur determinato per singola pianta, non potrà comunque superare il valore di 15.000 euro per ettaro. Ciò in ragione del fatto che oltre un certo livello di densità di impianto, il valore di ripristino per ettaro si stabilizza per via delle economie di scala.

4. L'intensità massima di aiuto è pari all'80%. Può essere tuttavia aumentata fino al 100% se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari.
5. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi:
 - a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali;
 - b) impianto di piante annuali;
 - c) lavori di drenaggio;
 - d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento.
6. I costi diversi da quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014 connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non è ritenuto un costo ammissibile.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

7. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.
8. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

Articolo 5

Beneficiari

1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi a proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare sia in forma singola che in forma associata.
2. Possono beneficiare degli aiuti concessi dal presente provvedimento agricoltori attivi ai sensi dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. e piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014;
3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentato un progetto collettivo da parte di Associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014 e s.m.i.
4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) rientrano nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - b) dimostrano di aver subito un livello di distruzione/danneggiamento del valore economico del patrimonio olivicolo aziendale non inferiore al 30%;
 - c) dimostrano di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento e, nel caso di forme di conduzione non in proprietà, il titolo di conduzione dovrà garantire una validità residua di almeno 5 anni a partire dalla data di erogazione del saldo del contributo;
 - d) richiedono la sostituzione di almeno 100 piante di olivo.
5. In caso di progetti collettivi, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun associato aderente al progetto, con l'eccezione di quello previsto alla lettera d), che deve essere posseduto dall'Associazione di produttori nel suo complesso.
6. L'aiuto non è concesso:
 - a) alle imprese in difficoltà;
 - b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione;
 - c) alle grandi imprese;
 - d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Articolo 6

Criteri di selezione

1. In ambito di selezione dei progetti presentati hanno la priorità i progetti collettivi presentati in forma associata.
2. Ulteriori criteri di selezione prevedono di privilegiare le candidature di soggetti che:
 - a) hanno una maggiore specializzazione olivicola;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- b) hanno dimensioni inferiori;
 - c) hanno subito da maggior tempo il danneggiamento del potenziale produttivo;
 - d) sono in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD).
3. A parità di punteggio sono privilegiate le domande presentate da soggetti in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (IAP) o Coltivatore diretto (CD) e, in subordine, ai progetti che richiedono un contributo minore.

Articolo 7

Cumulabilità dei contributi

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti “*de minimis*”, e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013:
 - a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto indicato all'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 8

Pubblicazione e trasparenza

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it.
2. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 702/2014 si provvede alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione “Trasparenza” del sito web del SIAN.

IL MINISTRO

Sen. Stefano Patuanelli

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale
ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.lgs. n. 82/2005



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Allegato I

Elenco delle specie ammesse per la riconversione produttiva di cui all'articolo 3, comma 1.

Specie	Nome comune
<i>Acca sellowiana</i>	Feijoa
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer obtusatum</i> L.	Acero opalo
<i>Actinidia</i> spp.	Actinidia
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo
<i>Capparis spinosa</i> L.	Cappero
<i>Carica papaya</i>	Papaia
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	Carpinella
<i>Carya illinoensis</i>	Pecan
<i>Ceratonia siliqua</i> L.	Carrubo
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda
<i>Cistus incanus</i> L.	Cisto rosso
<i>Cistus salvifolius</i> L.	Cisto salvi foglio
<i>Citrus</i> spp.	Agrumi
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i> L.	Coronilla
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciòlo
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzeruolo
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cydonia oblonga</i> L.	Cotogno
<i>Erica arborea</i> L.	Erica
<i>Eriobotrya japonica</i> L.	Nespolo del Giappone
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro coccolone
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Ginepro fenicio
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus domestica</i> L.	Melo
<i>Mangifera indica</i> L.	Mango
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo comune



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Specie	Nome comune
<i>Morus Alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus Nigra</i>	Gelso nero
<i>Opuntia ficus-indica</i>	Fico d'India
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero
<i>Persea americana</i>	Avocado
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco
<i>Prunus armeniaca</i> L.	Albicocco
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus domestica</i> L.	Susino
<i>Prunus dulcis</i> Mill.	Mandorlo
<i>Prunus persica</i> L.	Pesco
<i>Punica granatum</i> L.	Melograno
<i>Pyrus</i> L.	Pero
<i>Pyrus pyrifolia</i> L.	Nashi
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus coccifera</i> L.	Quercia spinosa
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio
<i>Quercus macrolepis</i> Kotchy	Vallonea
<i>Quercus pubescens</i> Mill.	Roverella
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
<i>Quercus virgiliana</i>	Quercia virgiliana
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa selvatica
<i>Rubus idaeus</i>	Lampone europeo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Mora di rovo
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Pungitopo
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> Crantz.	Ciavardello
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano
<i>Ulmus minor</i> L.	Olmo minore
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Mirtillo Nero
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vite